



Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

Il Direttore

Prot. n. 592
Anno 2015 - tit. VII -cl. 4 -fasc. 1
All. /

BANDO DI VACANZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA SOSTITUTIVA

(art. 23, Il comma, Legge 240/2010)

Si comunica che, per l'anno accademico **2014/2015**, nell'ambito del seguente Corso di Laurea (afferre al Dipartimento Universitario Clinico di SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SALUTE) è indetta una procedura comparativa (approvata dal Consiglio di Dipartimento dd. 12 marzo 2015, Verb. n° 44) per il conferimento degli insegnamenti più sotto riportati. Tale avvio di procedura si è reso necessario, in quanto è stata accertata -mediante preventiva ricognizione interna- l'impossibilità di conferire gli incarichi di insegnamento vacanti ai Docenti di ruolo del Dipartimento, dell'Ateneo e a ai Dipendenti di Ente Convenzionato:

CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA

Coordinatore Prof. Giuseppe RICCI, c/o Segreteria del Corso di Laurea (Tel.:040/3785465)
UCO di Ostetricia e Ginecologia IRCCS Burlo Garofolo V. dell'Istria 65, 34137 Trieste N. Fax 040/761266.

	COORTE	ANNO	SEM.	CODICE AD	INSEGNAMENTO	SSD	TAF	CFU	ORE (*)
1	2014-15	Primo	Annuale	360ME	Tirocinio 1 anno	MED/47	B	16	16
2	2014-15	Secondo	Annuale	215ME	Tirocinio 2 anno	MED/47	B	23	23

(*) Il tirocinio prevede un numero di ore come indicato ai fini dello svolgimento dell'attività iniziale esplicativa sviluppata dal Docente all'interno dello stesso durante le varie fasi di preparazione dello studente.

Alla copertura dei suddetti insegnamenti il Dipartimento provvederà secondo il seguente ordine di priorità:

- A) affidamento di incarico di insegnamento a professori, assistenti e ricercatori universitari di ruolo, professori incaricati e ricercatori a tempo determinato appartenenti ad altra Università;
- B) conferimento di incarico di insegnamento mediante stipulazione di contratti a titolo oneroso a soggetti esterni al sistema universitario ovvero mediante atto d'incarico al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Art. 1 – Requisiti richiesti per la partecipazione alle selezioni – Incompatibilità

Possono essere ammessi alle procedure selettive coloro che siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali congruenti con l'insegnamento che deve essere conferito e con il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento dello stesso. I requisiti vengono definiti nel successivo art.2.

Non sono ammessi alle procedure selettive indette con il presente avviso:

- a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento interessato ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- b) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi dell'articolo 127 lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- e) soggetti che siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso l'Università degli Studi di Trieste con diritto a pensione anticipata di anzianità;





Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

Il Direttore

Prot. n. 592
Anno 2015 - tit. VII -cl. 4 -fasc. 1
All. /

f) soggetti che siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con diritto a pensione anticipata di anzianità e abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego con l'Università degli Studi di Trieste nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio.

I requisiti di ammissione alla procedura selettiva devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Non è possibile il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui al presente avviso a coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:

- 1) professori, ricercatori e assistenti universitari di ruolo e professori incaricati che si trovino in posizione incompatibile con la titolarità di corsi di insegnamento;
- 2) soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni,
- 3) soggetti che fruiscano di borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989 n. 398 o di contratti di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368;
- 4) studenti attivi nel Dipartimento presso il quale deve essere svolto l'insegnamento, ovvero, nel caso di corsi interdipartimentali, in uno dei Dipartimenti interessati;
- 5) dottorandi di ricerca.

Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti ai titolari di assegni per collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università degli Studi di Trieste, a condizione che siano compatibili con l'impegno richiesto per l'attività di ricerca e previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza, se diverso da quello in cui viene svolta l'attività didattica.

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e l'esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti di ammissione è disposta con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 2 – Valutazione dei candidati

Il Consiglio del Dipartimento approva le valutazioni dei candidati che sono state proposte dallo specifico Consiglio del CdS, il quale compie la valutazione comparativa dei candidati con riferimento al *curriculum*, ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche, nonché alle loro esperienze didattiche e professionali. Il Consiglio del CdS può avvalersi del lavoro preparatorio di apposite Commissioni Didattico-Scientifiche, costituite da professori e da ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare a cui l'insegnamento si riferisce.

L'attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche vengono valutate in relazione:

- alla congruenza con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per cui è bandita la selezione e con l'attività didattica da svolgere;
- al livello di aggiornamento e alla continuità temporale della produzione scientifica;
- all'originalità dei risultati ottenuti e al rigore metodologico espresso.

Le esperienze didattiche dei candidati vengono valutate in relazione:

- alla congruenza con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per cui è bandita la selezione e con l'attività didattica da svolgere;
- esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/ insegnamenti tenuti.

La valutazione delle esperienze professionali viene compiuta tenendo conto delle funzioni ricoperte e della congruenza con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per cui è bandita la selezione e con l'attività didattica da svolgere.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale per l'attribuzione dell'incarico.





Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

Il Direttore

Prot. n. 592
Anno 2015 - tit. VII -cl. 4 -fasc. 1
All. /

Art. 3 – Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema reperibile sul sito WEB del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute: <http://dsm.units.it> (link diretto: <https://dsm.units.it/it/dipartimento/node/19907>), e debitamente sottoscritte, devono essere consegnate o fatte pervenire al **Coordinatore del Corso di Laurea, inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno venerdì 10 aprile 2015** (tempi minimi per la pubblicazione e scadenza dell'avviso: 15 giorni da quello successivo alla pubblicazione del bando all'Albo dell'Ateneo - <http://www.units.it/ateneo/albo/>).

Le domande possono essere presentate mediante una delle seguenti modalità:

- consegna presso la Segreteria del CdL in oggetto (orario al pubblico: consultare sul Sito WEB del Dipartimento –<http://www.med.units.it>- nello spazio dedicato al CdL in oggetto);
- spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria del CdL in oggetto.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile qualora pervengano entro il termine perentorio indicato nel primo comma. A tal fine, **non fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.**
L'indirizzo del CdL da indicare sulla busta è riportato nell' intestazione del presente avviso;
-per le Scuole di Specializzazione: vedi quanto più sopra indicato.
Sulla busta deve essere scritto: "Rif. Avviso prot. n. 592 del 24/3/2015...";
- in alternativa alla raccomandata a/r, la domanda può essere spedita attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **dsm@pec.units.it**.
In questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale, devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale.
I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti. E', altresì, esclusa la possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmesse via PEC. Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt e xml. Vanno, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls, etc.).
Si ricorda che la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi dell'arrivo, che è già di per sé certificato, né risulta necessario spedire successivamente alcunché di cartaceo.

Non sono presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande di partecipazione imputabile a disguidi postali, telegrafici, errata trasmissione o errata ricezione tramite fax o per istanze non leggibili.

Per tutte le informazioni relative alla modalità di presentazione della domanda di ammissione la struttura di riferimento è il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste ed il responsabile del procedimento in questione è il Segretario Didattico del citato Dipartimento.

Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A:

- curriculum datato e sottoscritto in originale della propria attività didattica, scientifica e professionale;
- fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione, e relativo elenco sottoscritto.

I candidati che appartengano al personale docente e ricercatore di altra Università, devono indicare nella domanda la qualifica attualmente rivestita nonché il settore scientifico-disciplinare di inquadramento. Devono inoltre allegare il nulla osta dell'Università di appartenenza ovvero copia protocollata della richiesta dello stesso.





Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

Il Direttore

Prot. n...592
Anno 2015 - tit. VII -cl. 4 -fasc. 1
All. /

Nella domanda il candidato deve indicare il domicilio eletto ai fini della procedura selettiva e si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta di ogni sua eventuale variazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono presentare la predetta documentazione in originale o in copia conforme all'originale ovvero in copia semplice attestata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Essi possono altresì dimostrare il possesso dei titoli e dei documenti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Restano salve le ipotesi in cui la produzione delle dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori delle precedenti ipotesi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (art. 40, D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183).

Le pubblicazioni devono essere prodotte in lingua originale e, fatte salve le selezioni riguardanti materie linguistiche, devono essere corredate da una traduzione in una delle lingue curriculari (italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo) certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale.

Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università in occasione di altri concorsi.

Art. 4 – Individuazione del vincitore e formulazione della graduatoria

All'esito delle valutazioni di cui all'articolo 2 –sulla base delle proposte dello specifico Consiglio del CdS- il Consiglio del Dipartimento individua il candidato a cui conferire l'incarico di insegnamento e approva l'eventuale graduatoria dei candidati idonei.

Tale graduatoria ha validità esclusivamente per l'anno accademico 2014/2015 e può essere utilizzata in caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto con il vincitore.

MODALITA' E TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEI CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI:

La documentazione che viene approvata dal Consiglio di Dipartimento, entro tre settimane dalla data dello stesso, viene resa nota sul sito WEB del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute al seguente indirizzo: <http://www.med.units.it>.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'attività didattica

L'attività didattica deve essere iniziata dopo il conferimento dell'incarico di insegnamento ovvero la stipulazione del contratto. Il contratto di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.





Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

Il Direttore

Prot. n. **592**
Anno 2015 - tit. VII -cl. 4 -fasc. 1
All. /

La retribuzione è ispirata ad un criterio orario. L'ora è quella di lezione, come registrata sul Diario delle Lezioni.

Relativamente alla quantificazione del compenso previsto per l'incarico di insegnamento e alla copertura della spesa, vengono riportate le seguenti informazioni, che sono rispondenti ai criteri stabiliti dagli Organi Accademici dell'Ateneo e recepiti dalla Regolamentazione interna -relativa alla didattica- del DUC di SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SALUTE:

<p>Corso di Laurea in Ostetricia</p>	<p>► COMPENSO ORARIO (lordo docente/ora): Professori Ia e IIa fascia e Ricercatori: € 25 Contratti ad esterni: € 45 Corsi a scelta dello Studente (tipologia "D") e Altre attività (tipologia "F"): la remunerazione è di € 25. Non sono previsti ulteriori rimborsi spese e nemmeno la possibilità di un compenso forfetario. <i>N.B.: gli importi previsti sono variabili annualmente sulla base della disponibilità dei fondi, e di quanto deliberato in merito dal CdA dell'Ateneo.</i> ► COPERTURA DELLA SPESA: per il pagamento degli incarichi retribuiti e dei contratti, la copertura finanziaria è garantita dal finanziamento assegnato dalla Regione F.V.G. al CdL.</p>
<p><i>1 CFU è equivalente a 12 ore di didattica frontale.</i></p>	

N.B.: nella necessità di rendere erogabili le attività di tirocinio, quando ricomprese nelle attività caratterizzanti (CdL delle Professioni Sanitarie), il numero di ore di copertura di 1 CFU di tirocinio sarà di 1 ora (non retribuita)

Per gli insegnamenti che risultino non seguiti da alcuno studente, il corrispettivo previsto viene ridotto del 90%. Il docente è comunque tenuto a svolgere le sessioni di esame previste e a fornire l'assistenza agli studenti. Qualora risulti che nessuno studente abbia inserito l'insegnamento nel piano di studi, il contratto viene risolto di diritto. La mancata partecipazione alle sessioni d'esame comporta una decurtazione del 9% del compenso per ciascuna sessione d'esame non svolta.

Il docente è tenuto a effettuare gli appelli degli esami di profitto con la procedura informatica di verbalizzazione *on line*.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato alla gestione della procedura di selezione e del conferimento dell'incarico di insegnamento. Il trattamento dei dati avviene con utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dell'interessato.

E' garantito ai candidati l'esercizio dei diritti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il titolare del trattamento dei dati, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee, è l'Università degli Studi di Trieste, con sede in Piazzale Europa n. 1 - 34127 – Trieste.

Trieste, **24 MAR. 2015**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Roberto DI LENARDA)**

ALLEGATO AL BANDO - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

I cittadini italiani ed i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono presentare i titoli, i documenti e le pubblicazioni in originale o in copia conforme all'originale ovvero in copia semplice attestata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Essi possono, altresì, dimostrare il possesso dei titoli e dei documenti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi delle norme vigenti, possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui alle citate norme del D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni speciali di legge e l'applicazione delle convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.





Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

Il Direttore

Prot. n. 592
Anno 2015 - tit. VII -cl. 4 -fasc. 1
All. /

I cittadini stranieri non appartenenti ad uno degli Stati dell'Unione Europea e non regolarmente soggiornanti in Italia devono produrre i documenti, i titoli e le pubblicazioni in originale o copia conforme all'originale.

I certificati presentati da candidati appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione Europea o ad altro Stato estero, che siano stati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui questi sono cittadini, devono essere conformi alle norme vigenti nello Stato stesso e le firme su di essi devono essere legalizzate dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. A tali certificati, se redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

Agli atti e documenti - diversi dai certificati di cui al precedente periodo - redatti in lingua diversa dalle lingue *italiana, francese, inglese, tedesca, spagnola*, va allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in lingua originale e devono essere corredate da una traduzione in una delle lingue curriculari (italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo) certificata conforme al testo straniero da parte della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.

